

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Assemblea Straordinaria AGIDAE</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>Assemblea Generale Ordinaria AGIDAE</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>La nuova disciplina dei Co.Co.Co. (Avv. Armando Montemarano)</i>	<i>“</i>	<i>5</i>
<i>Circolare Ministero del Lavoro n. 1 dell’8/01/2004</i>	<i>“</i>	<i>11</i>
<i>Classificazione del personale: precisazioni sull’art. 41 del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (Sr. Maria Ippolito)</i>	<i>“</i>	<i>20</i>
<i>Verso il nuovo anno scolastico: Circolare MIUR n. 2, prot. 257, del 13/01/2004</i>	<i>“</i>	<i>22</i>
<i>CONSULENZA AGIDAE</i>	<i>“</i>	<i>32</i>

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - N. 2
FEBBRAIO 2004**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Con l'inizio del 2004 è tornato a spirare forte il vento delle riforme nel campo della scuola e del lavoro, segno di una ferma volontà dell'attuale Governo di portare a compimento quanto promesso ed intrapreso. La circolare n. 1/04 del Ministero del Lavoro ha finalmente definito gli ambiti di quel che resta del nostalgico co.co.co, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui tanto uso si è fatto nel recente passato, talora a proposito, utilizzando lo strumento secondo i canoni genuini d'interpretazione dei rapporti di lavoro, spesso invece stravolgendo le predette regole al punto da camuffare in co.co.co quei rapporti che sostanzialmente erano veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Pur comprendendo le ragioni di tali comportamenti, si deve comunque convenire che, al di là dei benefici riscontrati, si è determinata una anomalia di sistema, al punto tale da indurre il legislatore ad introdurre i dovuti correttivi, che, alla luce delle nuove disposizioni, appaiono forse eccessivamente rigorosi e stretti. Il su ricordato co.co.co si ridimensiona nella nuova forma di contratto a progetto, ossia in un rapporto nel quale emerge e viene particolarmente posta in evidenza l'autonomia del prestatore d'opera nei confronti del soggetto utilizzatore, pur in un quadro di coordinamento aziendale. Occorre quindi ridefinire i contorni per un riutilizzo efficace di questa tipologia di rapporto di lavoro all'interno delle nostre attività, scolastiche e non, per evitare che da un equivoco o improprio uso di esso gli Istituti possano subire conseguenze gravi sul piano gestionale.

Quanto alla scuola, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio, si è dato l'avvio alla Riforma Moratti, che ormai ha ufficialmente e definitivamente mollato gli ormeggi e si prepara ad instaurare nel nostro Paese un sistema scolastico, che, pur concepito secondo le tradizionali cadenze temporali delle diverse tipologie di scuole (materna, elementare, media inferiore e superiore) introduce tali innovazioni da obbligare i gestori a riflettere attentamente sulle diverse ricadute della riforma, dalla riorganizzazione dell'attività curriculare alla individuazione delle attività opzionali, dal ridimensionamento di alcune discipline alla previsione di nuove proposte formative.

*Non mancano riflessi sotto il profilo contrattuale e gestionale, laddove si pensi alla flessibilità oraria introdotta e alle variazioni della durata di talune discipline; bisognerà quindi stabilire, alla luce della normativa vigente, quale atteggiamento assumere nei confronti dei docenti interessati. Inoltre, come non riflettere sui costi aggiuntivi che la Riforma inevitabilmente comporterà? Ritorna qui il tema scottante della parità economica. Ma, di questo, ed altro, si parlerà nel prossimo **CONVEGNO-ASSEMBLEA AGIDAE, il 23-25 aprile**. E' proprio il caso di dire: arrivererci.*

P. Francesco Ciccimarra

Assemblea Straordinaria

Il Consiglio Direttivo Nazionale AGIDAE, nelle riunioni del 30 ottobre, 20 dicembre 2003 e 7 febbraio 2004, ha deliberato alcune modifiche allo Statuto che dovranno essere sottoposte per ratifica all'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 12 dello stesso.

L'Assemblea straordinaria è fissata per il giorno 25 aprile 2004, a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII, 16, in prima convocazione alle ore 8.30 ed in seconda alle ore 9.00.



Il 25 aprile 2004, conclusa la fase straordinaria, in ottemperanza alle norme statutarie AGIDAE, è convocata

L'Assemblea Generale Ordinaria

chiamata agli adempimenti previsti dall'art. 11 dello Statuto:

1. elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
2. deliberazione delle attività da svolgere per raggiungere gli scopi dell'Associazione;
3. approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
4. ratifica di eventuali accordi raggiunti con le OO.SS. per i CCNL;
5. ratifica di emendamenti apportati al Regolamento attuativo dello Statuto.

Nel corso dell'Assemblea sono previsti gli interventi del Presidente Nazionale in carica, della Segretaria Nazionale in carica e del Tesoriere Nazionale in carica.

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CO.CO.CO

Armando Montemarano

La circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004 contiene gli attesi chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità «a progetto», istituite dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che completa la «riforma Biagi» del diritto del lavoro.

La definizione del lavoro a progetto è contenuta negli artt. 61-69 D.Lgs. n. 276/2003, in base ai quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tranne alcune eccezioni, devono sempre essere necessariamente riconducibili «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

La circolare ministeriale chiarisce che non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, per le quali soltanto continua a trovare applicazione la previgente disciplina: si tratta dei rapporti di pubblico impiego, delle collaborazioni instaurate con pensionati di vecchiaia o pensionati di anzianità che abbiano compiuto il 65° anno di età, delle prestazioni occasionali, delle collaborazioni rese ad associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché degli agenti e rappresentanti di commercio, dei liberi professionisti iscritti negli albi, dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società e dei partecipanti a collegi e commissioni.

Cosa deve intendersi per «progetto»

Il progetto, secondo la definizione data dal Ministero nella circolare n. 1/04, consiste in una «attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione».

Il «programma di lavoro», cui alternativamente fa riferimento il decreto, consiste invece in un «tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale». Il programma di lavoro, o la fase di esso, si caratterizzano quindi,

secondo l'interpretazione ministeriale, per la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto spetta al committente; le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al programma di lavoro sono insindacabili.

Il lavoratore a progetto deve essere autonomo

Nell'ambito del progetto o del programma, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.

Ciò perché l'interesse del datore di lavoro deve riguardare il raggiungimento del risultato pattuito e non, come avviene nel lavoro subordinato, la disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.

Il collaboratore a progetto non deve, cioè, essere un lavoratore subordinato.

Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento in un'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento allo svolgimento di prestazioni lavorative continuative in tale struttura. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, il compenso fisso, pure se non assumono carattere decisivo, restano però importanti fattori sussidiari di giudizio.

Ai fini qualificatori, l'esistenza di un vincolo gerarchico e lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa fanno escludere la sussistenza della collaborazione a progetto, in quanto l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro è incompatibile con l'autonomia, elemento essenziale e costitutivo della collaborazione.

Sopravvivenza del contratto d'opera

Va sottolineato che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale, non hanno comportato, anche ad avviso del Ministero competente, l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., ricorre quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Elementi distintivi del contratto d'opera sono essenzialmente: a) l'oggetto della prestazione, che è dato dal risultato dell'attività organizzata del prestatore («opus») e non dalle stesse energie lavorative («operae»); b) l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale, anche in termini minimi, facente capo al prestatore di lavoro; c) l'incidenza soggettiva del rischio attinente all'esercizio dell'attività produttiva, che ricade in misura evidente e completa sul prestatore d'opera e non già sul committente o sul datore di lavoro.

Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti per il lavoro

occasionale (5.000 euro e 30 giorni lavorativi su base annua), non necessariamente il rapporto dovrà qualificarsi come collaborazione a progetto, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera (si pensi all'artigiano impegnato in lavori di ristrutturazione o manutenzione idraulica, elettrica o edilizia).

L'obbligo di orario

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate da tre elementi qualificatori essenziali: 1) l'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto; 2) la necessaria coordinazione con il committente; 3) l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Quanto a quest'ultimo requisito, va ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto legislativo prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo.

Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

Il termine «certus an incertus quando»

Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.

Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente all'esecuzione del progetto. La determinabilità del termine è, dunque, funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'«*an*» ma non anche necessariamente nel «*quando*».

Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, nel quale la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per il fatto che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.

Dispone, infatti, l'art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/03 che il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, il quale assume così rilevanza giuridica, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, dello stesso decreto, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.

Viene, così, a rendersi tipicamente a tempo determinato il contratto a progetto: il termine è segnato dalla realizzazione del progetto, sicché è insito nell'oggetto stesso dell'accordo, senza necessità che venga fissata nel contratto una data di scadenza.

Con riguardo alla disciplina del contratto di collaborazione a progetto diventa così, non soltanto legittima, bensì «normale», la fissazione di un termine mediante indicazione, anziché di una data determinata, di un evento futuro previsto come di certa realizzazione («*certus an*») e tuttavia non determinabile quanto al momento del suo esatto verificarsi («*incertus quando*»).

In relazione a tale modalità di fissazione del termine, se sopravviene un evento imprevisto che ponga fine in una diversa maniera alla situazione giustificatrice del contratto a termine, non si verifica immediatamente la trasformazione del rapporto a termine di cui continui l'esecuzione, ma il committente potrà usufruire, nei limiti della congruità, di un periodo di tempo («*spatium deliberandi*») allo scopo di una ponderata gestione della situazione sopravvenuta.

La circolare ministeriale si sofferma anche sull'ipotesi contraria, affermando che, poiché l'art. 66 D.Lgs. n. 276/03 prevede che il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso, esso deve intendersi risolto, indipendentemente dal termine inizialmente apposto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza. Sarà tuttavia prudente inserire un'apposita clausola in tal senso nel contratto individuale, per evitare che la fissazione del termine con data certa possa essere intesa come pattuizione di una clausola di durata minima garantita, che imporrebbe al committente la corresponsione del corrispettivo fino a tale data, nonostante l'anticipata realizzazione del progetto.

Le parti, comunque, possono sempre recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite nel contratto di lavoro individuale.

Il rinnovo del contratto

Il rinnovo del contratto a progetto, sia in diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto differente dal precedente, sia in un analogo progetto o programma di lavoro, è pienamente ammissibile.

I rinnovi, intesi dunque come nuovi progetti in cui viene impiegato lo stesso collaboratore, non devono tuttavia costituire strumenti elusivi della disciplina legale e ciascun contratto di lavoro a progetto deve, pertanto, presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.

Il corrispettivo

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito dal collaboratore.

La circolare ministeriale afferma esplicitamente che, essendo costituito il parametro individuato dal legislatore dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, non

potranno essere in alcun modo utilizzate le tabelle retributive allegate alla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati: i compensi dei lavoratori autonomi, se non altro per comprendere la retribuzione differita e indiretta e per retribuire i maggiori rischi insiti nell'autonomia, sono di solito notoriamente maggiori di quelli del lavoro subordinato.

La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.

Cumulo di rapporti

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà.

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi o compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività dei committenti.

Il regime sanzionatorio

I rapporti di collaborazione instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.

Con interpretazione che appare difforme da quella consentita dall'elemento letterale della norma, la circolare ministeriale afferma che si tratterebbe di una presunzione, la quale potrebbe essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.

Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato, per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento dell'esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso, e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive, che spettano al committente.

Il controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto. In modo speculare, la mancata deduzione del progetto nel contratto preclude la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

Il lavoro occasionale

Il lavoro occasionale viene individuato dal decreto legislativo nei rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo

anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5.000 euro.

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto; esse sono state così sottratte dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad avviso della circolare, si distinguono sia dal lavoro accessorio, reso da particolari soggetti a rischio di esclusione, sia dalle attività di lavoro autonomo vero e proprio, nelle quali, cioè, non si riscontri un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che, proprio per questa loro natura, non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

La circolare in sostanza afferma, contrariamente alla quasi totalità dei commentatori, che anche il lavoro occasionale, se prestato non in forma di contratto d'opera, costituisce collaborazione coordinata e continuativa, pure in difetto di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.

* * * * *

RIFORMA DELLA SCUOLA E RIFLESSI SUL CONTRATTO DI LAVORO

Numerosi Istituti continuano a chiedere notizie sui riflessi contrattuali derivanti dalla Riforma della scuola.

L'AGIDAE è impegnata in incontri tecnici con le OO.SS. firmatarie del CCNL per concordare eventuali modifiche al vigente CCNL.

Non appena ci saranno novità gli istituti saranno informati.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 1 DELL'8/01/2004

PROT. 5/25011/M/LAV.PR

I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA' C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

La definizione di lavoro a progetto – e la relativa disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.

Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:

- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all'art.

44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

- gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 legge n. 289/02);
- componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.

La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.

Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/03, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

L'art. 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto.

Va precisato, altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni" delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.

Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai

sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione Pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.

II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).

Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per

ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.

In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.

IL PROGETTO

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.

L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.

Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.

IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO

Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA

Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.

Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.

Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'inte-

resse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'*an* ma non anche necessariamente nel *quando*.

IL COORDINAMENTO

Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.

Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

III. LA FORMA

Il contratto è stipulato in forma scritta.

È una forma richiesta **ad probationem** e non **ad substantiam**.

Contenuti necessari, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:

- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre quelle previste *ex art. 66, comma 4, del d.lgs. n. 276/03*).

E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione

del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.

Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.

Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.

Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.

V. IL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.

La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.

VI. LE TUTELE

Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.

L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Si applicano inoltre al collaboratore:

- le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
- l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/97;
- il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 gennaio 2001).

Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorché nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).

In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei prin-

cipi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.

VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.

Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.

IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI

I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.

X. SANZIONI

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata

qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.

Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.

La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

XI. REGIME TRANSITORIO

L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004.

Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d.lgs. (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).

IL MINISTRO

ROBERTO MARONI

NOTE CONTRATTUALI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE: PRECISAZIONI SULL'ART. 41 DEL CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Sr. Maria Ippolito

1. La tabella di raccordo tra l'attuale classificazione del personale e quella del Contratto precedente richiama alcune questioni che riguardano particolarmente la classificazione, nel campo assistenziale, del personale formato di quello non formato.

La distinzione è legata:

- a) all'epoca in cui è stato stipulato il primo contratto di categoria (1994);
- b) alla normativa nazionale allora vigente ai fini del titolo di studio chiesto per accedere a determinate professioni;
- c) all'attuale normativa regionale;
- d) alla posizione degli Istituti convenzionati ai quali la mancanza di qualifica regionale impedisce di ricevere i contributi.

Va innanzitutto ricordato che:

1) l'inquadramento contrattuale dei dipendenti è legato alla mansione che esercitano. Se quest'ultima non cambia, non varia nemmeno l'inquadramento contrattuale qualora si ottenesse un titolo superiore. Per contro, se per esercitare una mansione fosse obbligatorio un titolo di studio, **non può essere assunto** per quella mansione chi non possiede tale titolo (es. infermiera professionale).

2) Nel Contratto del 1994, epoca in cui la normativa nazionale era praticamente quasi nulla e quella regionale, specialmente in alcune Regioni, aveva già operato distinzioni, l'inquadramento contrattuale distingueva gli

operatori di assistenza in “non qualificati” (primo livello), “operatori di assistenza ai non autosufficienti non qualificati” (secondo livello) e “operatori di assistenza ai non autosufficienti con titolo riconosciuto in ambito regionale” (terzo livello).

In nessun punto del CCNL è dichiarato che l’acquisizione della qualifica faccia automaticamente elevare l’inquadramento contrattuale.

3) Successivamente, mentre la normativa nazionale non ha subito modifiche sostanziali, sempre più rilevante è diventata quella regionale.

Le Regioni hanno emanato normative diverse.

Il CCNL del 1998, risentendo di queste diversità, ha modificato la classificazione distinguendo la figura dell’assistente di base (operatrice socio-assistenziale) tra “non formata” (terzo livello), “formata” (quarto livello) e “formata coordinatrice” (quinto livello).

Lo stesso Contratto definisce come personale “formato” chi possiede un titolo riconosciuto a livello regionale (nota 3, art. 37).

Tuttavia, neanche questo CCNL, come il precedente, ha dichiarato automatico il passaggio al livello superiore quando si acquisisse la qualifica.

Per il Contratto vigente, infine, nulla cambia su questo argomento, rispetto al precedente.

4) La situazione si fa difficile per gli Istituti convenzionati, ai quali potrebbe essere rifiutato il contributo in assenza dei titoli prescritti.

A tal proposito, si deve comunque ricordare che l’ente pubblico, Regione in questo caso, può:

- obbligare ad avere un determinato numero di dipendenti in possesso di titolo regionale;
- far divieto di assumere chi è sprovvisto di titolo;
- rifiutare il contributo,

ma non può imporre regole contrattuali che non siano quelle del nostro CCNL, sia come inquadramento che come retribuzione.

Qualche Associato fa presente che il personale non accetta di frequentare corsi per qualificarsi; di conseguenza, l’Istituto rischia di non avere contributi. L’unica soluzione è quella di incentivare finanziariamente i dipendenti, non tanto con il passaggio di livello, ma con “indennità” una tantum. L’AGIDAE, nel frattempo, si sta preoccupando di stimolare i dipendenti a formarsi in vista di un miglioramento retributivo, adoperandosi per poter gestire corsi che portino alle qualifiche regionali.

VERSO IL NUOVO ANNO SCOLASTICO:

CIRCOLARE MIUR N. 2 – PROT. N. 257 – DEL 13/01/2004

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A

OGGETTO: Iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004/2005. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2003/2004

Si è avuto più volte modo di evidenziare che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale importanza sia sotto l'aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non solo ai fini dell'accesso ai percorsi formativi e nell'ambito degli stessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

In effetti tale adempimento assume carattere preliminare rispetto a tutta una serie di operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a definire le platee scolastiche, a dare assetto e stabilità al sistema educativo e formativo e a garantire il regolare inizio dell'anno scolastico.

Né può sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via principale

le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue espressioni centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli Enti locali cui spettano una molteplicità di interventi, quali la messa a disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc..

A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti compiti dei Comuni, connessi all'attivazione degli anticipi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.

Nel quadro delle iniziative relative alle iscrizioni e all'accesso a taluni percorsi formativi, meritano, altresì, menzione le recenti attribuzioni delle Regioni, individuate e definite con l'Accordo del 19 giugno 2003 e con i Protocolli di intesa aventi ad oggetto "La realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale"; attribuzioni sulle quali si tornerà più diffusamente nel paragrafo dal titolo "Scuola secondaria di secondo grado, Corsi di formazione professionale".

Nell'attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere un'accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono all'annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che, per l'anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume ulteriori valenze, in relazione alla circostanza che il decreto legislativo, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, sta completando il suo iter presso gli organi competenti e, prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell'anno 2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall'anno scolastico 2004/2005.

Stando alle previsioni del citato decreto legislativo, i nuovi modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per l'anno scolastico 2004/2005, la scuola dell'infanzia, l'intero corso della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado.

In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire dall'applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme attuative, si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed indicazioni non appena il quadro normativo di riferimento avrà trovato completa definizione.

Ferma restando l'esigenza sopra richiamata di rendere edotte le componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo utile circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo riguardante le fasce di scolarità suddette, si ritiene che esistano, sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad assicurare che l'adempimento delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, sì da consentire scelte meditate e valide.

Ciò in quanto, come è stato più volte precisato, per l'anno scolastico

2004/2005 le quantità orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché del servizio di mensa rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale.

Si richiamano al riguardo, tra l'altro, le note di commento di questo Ministero al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le integrazioni al ripetuto testo assunte dalla Conferenza Unificata con il parere del 10 dicembre 2003.

Premesso quanto sopra e nel precisare che la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione è fissata in via ordinaria al **31 gennaio 2004**, si impartiscono, per ciascun segmento di istruzione, le disposizioni e le indicazioni che seguono.

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento la facoltà di iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che fissava al 31 dicembre il compimento dell'età di ammissione alla frequenza.

Pertanto l'esercizio di tale facoltà da parte dei genitori è stato assoggettato, per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, a criteri di gradualità e a soluzioni di carattere sperimentale.

L'articolo 7, comma 4, della legge succitata pone tale gradualità in relazione "alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità".

Per l'anno scolastico in corso non è stato possibile dare concreta attuazione alla citata disposizione concernente l'iscrizione anticipata, sia per i limitati margini temporali a disposizione, sia perché non ricorrevano tutte le condizioni atte a far fronte alle accresciute esigenze di personale, di strutture, di dotazioni e di servizi.

L'anno scolastico 2004/2005 è quello intermedio dell'arco temporale di gradualità previsto dalla legge, sicché, per dare effettiva gradualità all'istituto dell'anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase transitoria, si ritiene opportuno, pur all'insegna della doverosa cautela, consentire, col concorso delle circostanze che di seguito vengono esplicitate, la presentazione di istanze di ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia.

D'altra parte, l'avvio degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni logiche e di praticabilità sia nelle esperienze maturate in via sperimentale nell'anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità offerta nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare l'accesso dei propri figli alla scuola primaria.

Ai fini della concreta attivazione della frequenza anticipata sono stati previsti e avviati con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani incontri e consultazioni (che troveranno prosieguo e implementazione nell'ambito di stabili sedi di confronto) nell'ottica di una valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della specifica materia, ivi compresi quelli relativi all'adozione degli in-

terventi e delle soluzioni utili già dal prossimo anno scolastico.

Pertanto, dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d'intesa con l'A.N.C.I., è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo la data di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all'iscrizione delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004) l'iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
- assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

I Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali.

Nei comuni ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l'esistenza delle condizioni stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà loro concessa potranno presentare, **entro il 15 febbraio 2004**, istanza relativa alla iscrizione alla scuola dell'infanzia anche delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005.

Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio per l'iscrizione delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004.

La concreta realizzazione delle aspettative di frequenza è subordinata alla quantità delle risorse umane disponibili quale risulterà in sede di determinazione degli organici.

In ogni caso sarà cura dei Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte che potranno consentire all'Amministrazione di impostare una consapevole e programmata azione per i prossimi anni.

Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà essere fornito concreto esito all'istanza di frequenza, saranno compilate le liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi del servizio si richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legislativo in corso di approvazione prevede carichi orario annuali compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. Tali carichi orario sono pienamente corrispondenti a quelli vigenti, i quali, come è noto, sono articolati in un arco temporale compreso tra l'"orario ridotto" di 875 ore an-

nue e l'orario normale" strutturato su 1.400 e 1.750 ore annue. Tenuto conto della succitata corrispondenza, già all'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati carichi orario. Di tali opzioni, infatti, bisognerà tener conto per la quantificazione delle risorse umane occorrenti per la determinazione delle consistenze di organico dell'anno 2004/2005.

Resta fermo che, in via ordinaria e prioritaria, saranno iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2004.

SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 2 comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno della scuola primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale anticipazione rimane assoggettata, fino all'anno scolastico 2005/2006, ad un regime di gradualità. Infatti, per l'anno scolastico in corso, hanno potuto esercitare la facoltà di iscrizione anticipata le famiglie delle bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 28 febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla data del 30 aprile, prevista a regime, è modulata in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie (articolo 7, comma 5).

Anche per il prossimo anno scolastico si ritiene di dover confermare la data del 28 febbraio quale termine ultimo per il compimento dell'età di ammissione anticipata, in quanto la normativa relativa al primo ciclo, in via di approvazione, reca con sé tutta una serie di altre innovazioni che rendono consigliabile, allo stato, il consolidamento della data succitata.

Pertanto, per l'anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini nati entro il 28 febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà di anticiparne la scolarizzazione.

E' evidente, infatti, che l'esercizio della cennata facoltà da parte dei genitori produce un obbligo di accoglimento delle istanze da parte delle autorità scolastiche.

Si richiama l'attenzione sui nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma, imperniati su una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di 891 ore e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. A tale impianto (nella cui quota obbligatoria vanno collocate le già avviate attività di alfabetizzazione informatica e di studio della lingua inglese) va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue) costituente a tutti gli effetti organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.

Come già precisato con riguardo alla scuola dell'infanzia, l'opzione delle famiglie, tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello aggiuntivo di

tipo facoltativo e opzionale nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa, va formulata all'atto dell'iscrizione, concorrendo la stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse umane necessarie per la elaborazione delle consistenze di organico. In effetti la struttura oraria articolata sugli orari aggiuntivi trova piena corrispondenza con le quantità orarie proprie all'attuale istituto del tempo pieno ed è, pertanto, compatibile con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro di continuità.

Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle 99 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; ciò fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal 1° settembre 2004 la riforma venga introdotta anche nella prima classe dell'istruzione secondaria di I grado. L'innovazione si fonda su un impianto obbligatorio annuale di 891 ore, cui si aggiungono 198 ore di attività opzionali, facoltative e gratuite, nonché il tempo eventualmente dedicato alla mensa corrispondente ad un massimo di 231 ore annue. Le discipline della quota nazionale, che comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria, sono quelle riportate nelle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nell'istruzione secondaria di I grado", che, secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via transitoria, i Regolamenti previsti dall'art. 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore annuo flessibile previsto dalle "Indicazioni" stesse.

Ciò lascia prevedere che l'assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado attraverserà una fase transitoria nella quale, prima della messa a regime dell'innovazione per tutti e tre gli anni di corso, andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di percorsi formativi. In tale contesto e al fine di rendere compatibili il "vecchio" ed il "nuovo" saranno individuate soluzioni transitorie che consentiranno di gestire il sistema in maniera fisiologica, senza traumi o mutamenti radicali.

Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di 1° grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle ulteriori 198 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.

Specifiche menzioni meritano l'insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la previsione del più volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano pre-

sentì richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali e facoltative. Trattasi di una situazione che per un verso presenta il vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità che attualmente accompagnano l'esperienza stessa, per altro verso va gestita con particolare attenzione in sede di elaborazione dell'organico, specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali consistenze.

Ciò premesso, si conferma che nell'ambito degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo nel quale hanno conseguito la licenza elementare.

In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla istituzione scolastica interessata.

MODULISTICA DA FORNIRE ALLE FAMIGLIE

La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti connessi alle iscrizioni è quella allegata alla circolare di pari oggetto diramata negli anni scorsi. Peraltro, tenuto conto della riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni da impartire non appena entrerà in vigore il decreto legislativo più volte menzionato, al momento dell'iscrizione dovrà essere compilata soltanto la parte di modulistica riferita alle scelte da esprimere con immediatezza.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'istruzione secondaria di II grado non è, allo stato, immediatamente interessata da provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto, al Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2004, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione, come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le medesime

procedure già sperimentate nell'anno decorso.

Premesso e precisato quanto sopra e per le sue evidenti connessioni con l'adempimento delle iscrizioni, si reputa necessario richiamare alcuni aspetti e profili innovativi scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003 per effetto dell'abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9. Com'è noto tale abrogazione è stata disposta nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica professionale; in sostanza l'esercizio di tale diritto-dovere ridefinisce ed amplia l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge n. 144/99.

In attesa della emanazione del relativo decreto legislativo e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, quello dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale, gli studenti che conseguono la licenza media sono tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo in un quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle previsioni della citata legge n. 9/99.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"; disposto che indirettamente conferma le indicazioni sopra menzionate.

In tale prospettiva in data 19 giugno 2003 è stato stilato un Accordo-quadro, tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati tra gli stessi soggetti al fine di poter consentire agli alunni di terza media, una volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore anche l'accesso a corsi dell'istruzione e della formazione professionale. E' opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dalle intese sottoscritte a livello regionale. I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi in corso di definizione.

Si ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici anni di età, resta ferma comunque la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del diciottesimo anno di età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Il quadro delle opportunità sopra richiamate evidenzia la necessità di effettuare una attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema integrato tra istruzione e forma-

zione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche da coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.

Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le Regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali ed i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

ISTRUZIONE PATERNA

I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

CORSI PER ADULTI

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2004. Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento,

accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2004 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004. In ogni caso le iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi delle dotazioni organiche.

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di fornire la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2003-2004

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado, con Circolare ministeriale n. 80 del 29 ottobre 2003, è già stato fissato il termine per la presentazione della relativa domanda, che è scaduto il 30 novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.

In relazione a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai Direttori degli Uffici Scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2004; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:

- entro il 31 gennaio 2004, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;
- entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado;
- entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria di II grado, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

